

20-12-2018

Deliberazione n. 71

Seduta in Prima convocazione

IUC - Componente tributaria IMU (Imposta Municipale Propria) - Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 11:30 e seguenti, in Assisi presso la Sala del consiglio Comunale "Palazzo dei Priori", si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Proietti Stefania	Sindaco	P	Bartolini Giorgio	Consigliere	P
Bastianini Luigi	Consigliere	P	Bocchini Ivano	Consigliere	A
Casciarri Donatella	Consigliere	P	Cardinali Giuseppe	Consigliere	P
Chianella Barbara	Consigliere	A	Corazzi Francesca	Consigliere	P
Fioroni Emidio Ignazio	Consigliere	A	Fortini Moreno	Consigliere	P
Leggio Fabrizio	Consigliere	P	Lunghi Antonio	Consigliere	P
Lunghi Federica	Consigliere	P	Lupattelli Paolo	Consigliere	P
Masciolini Federico	Consigliere	P	Migliosi Carlo	Consigliere	P
Sdringola Paolo	Consigliere	P			

Risultano, inoltre presenti i seguenti Assessori: - Stoppini Valter - Capitanucci Alberto - Cavallucci Veronica - Paggi Massimo - Pettrossi Simone

Scrutatori: Corazzi – Sdringola - Leggio

Presidente del Consiglio dott.ssa Donatella Casciarri

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE: Favorevole
Data: 23-11-2018

IL DIRIGENTE
Settore Istituzionale e Finanziario
dott.ssa Patrizia Laloni

Parere Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE: Favorevole
Data: 23-11-2018

IL DIRIGENTE
Settore Istituzionale e Finanziario
dott.ssa Patrizia Laloni

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Donatella Casciarri

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

PRESIDENTE

Relatore: Sindaco Stefania Proietti

SINDACO

Grazie Presidente. Nell'affrontare il bilancio di previsione, oggi, il primo punto riguarda le aliquote IMU, che il Consiglio comunale è chiamato ad approvare, insieme alle detrazioni, come da legge n. 147/2013.

Si fa presente che le aliquote rimangono invariate rispetto al precedente esercizio, nonostante sia stata data dal governo la possibilità di intervenire sulle stesse.

Evidenziamo che il gettito a bilancio di 6.285.000 euro, al netto del fondo di solidarietà comunale, di 1.711.034,04 euro che il Comune di Assisi verserà alle casse dello Stato, è stato previsto in base a quanto realizzato nelle annualità precedenti.

Il regolamento della componente IMU conferma l'assimilazione ad abitazione principale per i ricoverati in residenze protette e istituti di ricovero, lo stesso viene confermato per cittadini italiani non residenti in territorio italiano e iscritti a AIRE.

Sono inoltre confermate le agevolazioni previste per gli immobili locati a canone concordato, come da accordo sottoscritto nel marzo 2018.

Viene inoltre confermata la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota applicabile alle aree fabbricabili nella zona PIP di Rivotorto.

Ricordiamo inoltre la riduzione del 50% sulla IMU relativa ad abitazioni concesse in uso a parenti di primo grado in linea retta, come da condizioni del regolamento comunale.

Sostanzialmente vengono riconfermate le aliquote 2018, di cui troverete le percentuali per singola categoria negli atti allegati alla delibera.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il capogruppo G. Bartolini

BARTOLINI

Non mi fa piacere che le aliquote non sono state modificate. Secondo me è giusta la agevolazione per Rivotorto, ma riguarda 3 persone soltanto.

Il problema qui è che la aliquota è al 08,6% per le attività artigianali e commerciali, e la aliquota 07,6 % per alberghi e pensioni, che hanno quindi una percentuale più bassa.

Credo che questa sia una grossa ingiustizia, secondo me sia le attività commerciali, artigianali che gli alberghi sono tutti allo stesso livello, non si può dire che una categoria vada meglio di un'altra, per cui può pagare di più, si tratta di fare figli e figliastri.

L'anno scorso ho avuto modo di fare un articolo sul giornale per questo, ma non riesco a capire, spiegatemi il perché di questa differenza tra attività produttive e alberghiere.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il capogruppo Bastianini.

BASTIANINI

Buongiorno a tutti, sono d'accordo con l'analisi fatta dal consigliere Bartolini, ma solo in parte, questa scelta è una eredità che ci viene dal passato.

Abbiamo cambiato il PIP di Rivotorto e il PEP, ma non è il caso di fare oggi questa discussione, sappiamo benissimo che le tasse non vengono aumentate.

Altri Comuni hanno un aumento di imposte e di base imponibile, guarda Perugia.

Questa non è una ingiustizia, ma una eredità del passato, mi riferisco al PIP di Rivotorto, che è stata una ingiustizia, prima si è fatta la scelta di costruire un'area industriale in quella zona, che non era adatta, come oggi è ben chiaro.

Noi dobbiamo oggi mettere quelle aliquote, perché l'area non è destinata a zona artigianale, e comunque ti rispondo che agli alberghi da 5 anni a questa parte non sono state aumentate le imposte.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il capogruppo A. Lunghi, Prego consigliere.

LUNGI A.

Questo argomento che ha dei connotati essenzialmente tecnici, sottostà a dei problemi rilevanti su cui bisogna fare una riflessione.

La aliquota IMU viene determinata da una moltiplicazione, da una parte la percentuale applicata dal Comune e dall'altra la rendita degli immobili.

Noi da sempre abbiamo mantenuto questa aliquota tra le più basse, come potete rilevare dal confronto con altri Comuni, in questi anni abbiamo sempre mantenuto questa linea.

Dall'altra parte c'è la rendita degli immobili, che per quanto riguarda il centro storico di Assisi (100) è il più alto dell'Umbria, superiore a quello di Perugia, (80) Todi (60) Bastia (50) ed è significativa, inoltre nel territorio sono comprese due aree censuarie, con una differenza del 5%, per cui una casa in centro storico vale 100, mentre nelle frazioni vale 95.

Confrontando la differenza tra i valori di mercato di Tordandrea o a Santa Maria degli Angeli o a Bastia, vedrete che queste differenze non esistono.

E' stata fatta una riforma del catasto, che non viene messa a regime perché non conveniente per lo Stato, e che dice che i valori di rendita devono andare in base al mercato, tant'è vero che questi dati si possono rilevare online dal sito del Catasto, e vengono aggiornati ogni 6 mesi, e possiamo così

conoscere i valori medi di mercato in queste zone, ma il calcolo IMU viene ancora fatto in base ai vani e alla rendita.

Sul punto sono state fatte anche commissioni, su base provinciale, come Giorgio ben sa.

Il dott. Filippini fece uno studio, parecchi anni fa, e alla amministrazione comunale è convenuto mantenere questo sistema di aliquote, quando non c'era la IMU era indifferente, non era questo il sistema di mantenimento dei Comuni .

Ma oggi dobbiamo dire che il Comune dipende in parte da questo gettito e in parte la povertà della gente dipende dal pagamento di questa imposta.

Ci sono diverse seconde case, e per quanto riguarda le attività bisognerebbe pagare in base alla produzione, per molti anni l'aumento del valore degli immobili ha abbondantemente ripagato il valore delle imposte pagate, invece oggi si è verificata una diminuzione drastica di questi valori a causa della situazione generale disastrosa.

Dato che una parte di gettito IMU sostiene il fondo di solidarietà, significa che una parte di queste aliquote viene restituita agli altri, il 25%.

Questo succede da tantissimi anni, io ho fatto una battaglia su questo, sono stato a Roma ma senza risultato.

Questo è un vantaggio di cui godono gli altri, non il Comune di Assisi, almeno per il 25%, e non è giusto, non mi sta bene che certe zone del Comune debbano pagare per non usufruire di servizi che vanno agli altri, non è questione di campanilismo, è una realtà.

Voi tutti siete convinti che alcuni immobili non hanno questo valore, e vi invito, io sono contrario, ho sempre sostenuto che il sistema va cambiato, che bisogna applicare la addizionale Irpef e diminuire drasticamente il valore degli immobili, questa è la mia convinzione, perché le tasse vanno pagate in base al reddito che si produce e non su cose inesistenti.

Anche se sono sempre stato messo in minoranza, questa è la linea da seguire, difendo la mia categoria, ma oggi gli immobili non valgono più nulla a detta di tutti.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il capogruppo Masciolini.

MASCIOLINI

In tutte le sessioni di bilancio e in altre occasioni a volte, mi trovo a dibattere con il consigliere Bartolini su questo tema, forse perché ci occupiamo di impresa in modi diversi e siamo sensibili al tema, che è un tema vero.

Il fatto che le aziende di Assisi siano gravate da imposte importanti è vero, e Bartolini solleva la discrasia tra imprese commerciali e alberghiere.

Le questioni sono due: come intervenire sulle aliquote, perché Bartolini che si intende di questo tema sa che un intervento costerebbe oltre 200.000 euro.

Sappiamo che si può arrivare a questo intervento, ma facendo azioni di tipo strutturale, per capirci non possiamo mettere 200.000 della imposta di soggiorno a copertura, si deve agire sulla spesa, in riduzione o con aumento di entrate.

Questa è una prima questione.

La seconda: è vero che le aliquote sono a 0,86% e 0,76%, ma è vero che c'è un piccolo recupero sulla TASI dello 0,20% da una parte e dello 0,25% dall'altra, è un piccolo riequilibrio.

Se fosse stato facile perseguire questo obiettivo lo avreste già fatto.

E' chiaro inoltre che un altro dei temi nodali della questione sono le rendite catastali, argomento affrontato dal consigliere Lunghi sulla stampa, balza immediatamente all'occhio come i cittadini delle frazioni hanno una rendita catastale assimilata a quella del centro storico, che è chiaramente un nonsense.

Lunghi però fa notare che la questione non può essere risolta in questa sede, nonostante tutte le battaglie possibili, anche se sarebbe la soluzione ideale, perché è fondamentale partire dalla base di calcolo delle aliquote.

Le considerazioni di entrambe i consiglieri sono importanti e condivisibili, dico a Lunghi “continuiamo la battaglia sulle rendite “ e al Consigliere Bartolini “lavoriamo per verificare come fare questa operazione”

Anche se si tratta di soli 200.000 euro, l' operazione non si può fare facilmente, altrimenti sarebbe già stata fatta.

PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il capogruppo F. Leggio.

LEGGIO

Grazie Presidente. Io ho chiesto la parola per capire quanto pesa questa operazione, quello che dice Giorgio non fa una piega, che ci siano aliquote differenti sui beni strumentali alla attività produttiva tra chi lavora come commerciante o chi fa attività ricettiva, non ha un senso logico.

L'unico motivo per cui si è fatto, è perché alla revisione dei valori catastali nel 2001, e con la successiva introduzione della IMU con il governo Monti si ha avuto questo risultato di aumento della tassa del 600,700% rispetto a quando c'era la lira.

Ci siamo ritrovati con questo.. io al Windsor in lire pagavo 12 milioni, ora pago 38.000 euro di IMU, per cui siamo passati da 6.000 a 38.000 euro in 6 anni.

Chi amministrava ha tentato una riduzione per arginare l'eccessivo rincaro, ma ha ragione Giorgio, se il costo è di 200.000 euro si può ragionare per cercare di abbassare a chi paga troppo, non di alzare a chi paga meno, siamo già a livelli insostenibili, le tasse comunali sono ormai più alte di tutte le altre.

Ripeto l'esempio del Windsor, ormai pago tra TARI e IMU 68.000 euro l'anno, che è come stare in affitto, sono 6.000 euro il mese.

Gli ultimi 3 anni è stabile, era aumentata a dismisura con Monti, ed era stata raddoppiata nel 2001, quando passammo dalla lira all'euro, e con la riforma catastale.

Negli ultimi anni è inoltre aumentata paurosamente la TARI.

PRESIDENTE

Replica del Consigliere Bartolini.

BARTOLINI

Sono contento di questi interventi concreti e di buon senso, capisco l'imbarazzo di fronte a questo provvedimento perché si tratta di un'ingiustizia, come rilevato molto chiaramente da Leggio, non deve essere aumentata la IMU agli alberghi, ma ci sono le altre attività da favorire, 200.000 euro possono essere ricavati da qualche festicciola in meno.

Avevo già sottolineato il problema lo scorso anno e pensavo che la amministrazione avesse modificato l'aliquota quest'anno, che non è bassa come ha affermato qualcuno.

Lo 0,86 è ai massimi livelli, va abbassata. Grazie.

PRESIDENTE

Replica del capogruppo Masciolini.

MASCIOLINI

Bartolini insiste sulla festicciola in meno, ma sa bene che non possono essere quelle le risorse da applicare, il tema è strutturale, che va risolto tagliando spese generali, oppure generando nuove entrate, e su questo siamo tutti d'accordo che non è possibile.

Se va fatto un ragionamento sulle spese, non va fatto sul capitolo feste, che non c'entra niente.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? Conclude il Sindaco.

E' assente il Consigliere Fortini. Presenti n.13.

SINDACO

Vi ringrazio per questi interventi, che sono nell' interesse dei nostri opifici.

L'Amministrazione ha fatto i conti, confermo quanto dice il consigliere Bartolini, tutte le categorie non D2, hanno una aliquota dello 0,86, che è la massima, perché IMU e TASI devono dare al massimo l' 1,6% nella loro somma.

Noi stiamo confermando l' impianto di aliquota già trovato, con il passaggio da ICI a IMU e TASI, che sembra sarà superato, sembra che il governo voglia rimettere insieme TASI e IMU, arrivando a una imposta unificata.

Dicevamo che le categorie non D2 pagano lo 0,86, mentre la aliquota degli alberghi è dello 0,76%.

Ripeto che stiamo chiedendo di confermare un impianto normativo che arriva dal 2012, e la percentuale TASI degli alberghi è dello 0,25% a fronte dello 0,20% degli opifici.

Noi abbiamo fatto una simulazione, per cercare di abbassare dello 0,10% la IMU sulle categorie non D2, sugli opifici, e questo ci ha dato una cifra in un range variabile di circa 250.000 euro, e questo poteva essere fatto se concordato con una diminuzione paritetica nella categoria D2, che da un gettito di TASI di oltre 500.000 euro, che è maggiore della somma di tutte le altre categorie D.

Non lo abbiamo fatto, come detto dal Consigliere Masciolini perché per la diminuzione non può essere utilizzata la imposta di soggiorno, perché questo non è previsto dal regolamento nazionale, ma deve essere a fronte di un gettito strutturale, che la garantisca nel tempo.

Non si può pensare a un benefit temporaneo, perché per le aziende di qualsiasi tipo, è importante sapere quanto pagheranno a fine anno gli scostamenti fanno ancora peggio.

Colgo l' occasione per dirlo ora, abbiamo deciso di confermare il gettito TARI, che è una imposta molto democratica, pagata da tutte le categorie commerciali e dai cittadini

Oggi approviamo, in maniera molto virtuosa, il bilancio entro il 31 gennaio, non abbiamo ancora il PEF TARI, perché non abbiamo ancora le nuove tariffe approvate da Auri, ma oggi la approveremo in via provvisoria, immettendo nel PEF il gettito comunale di 553.000 euro, che faccio notare è superiore ai 245.000 che sgraverebbero i soli opifici dalla IMU.

Quindi la nostra scelta è stata di abbassare la TARI di 553.000 euro, a beneficio di attività, alberghi e famiglie.

Non sappiamo dire quali saranno le tariffe TARI, verranno discusse a fronte del nuovo PEF nel prossimo Consiglio comunale, che diciamo a gran voce, speriamo non siano state aumentate, infatti la maggiore fonte di uscita per il bilancio comunale è proprio la TARI.

Quindi confermo che abbiamo deciso di inserire questi 553.000 euro a sgravio della TARI e di affrontare il prossimo anno una eventuale diminuzione di IMU e TASI per le imprese.

Faccio notare che è stata fatta una simulazione su quale è l'incidenza della mancata addizionale Irpef, anche questa è una scelta del passato, ma ha il nostro plauso, di fatto non vengono prelevati oltre 2 milioni di euro, e questo è un grande sforzo che la amministrazione fa e vuole continuare a fare.

PRESIDENTE

Se non ci sono altri interventi metto in votazione : I.U.C. – Componente tributaria IMU (Imposta Municipale propria) – Determinazioni delle aliquote e detrazioni per l'anno 2019:

Favorevoli? 10 favorevoli Contrari? 2 contrari Astenuti? 1 astenuti

Immediata eseguibilità:

Favorevoli? 10 favorevoli

Contrari? 2 contrari

Astenuti? 1 astenuti

A seguito della illustrazione e discussione sopra fedelmente riportata per mera trascrizione di testo registrato su supporto magnetico che costituisce verbale allegato all'atto deliberativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati il seguente esito della votazione: Presenti n.13 - Astenuti n.1 (Leggio) - Votanti n.12 - Voti favorevoli n.10 - Contrari n.2 (Lunghi A. – Bartolini).

DELIBERA

- di approvare la seguente proposta di deliberazione nel suo contenuto integrale cui si riporta "per relationem":

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) la quale ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU e visto altresì l'art. 13 del D.L. 6-12-2011 n. 201 e successive modifiche ed integrazioni, contenente la normativa generale dell'IMU;

VISTA la L. 28 dicembre 2015 n. 208 ed in particolare l'art. 1 (commi 10,15,21,22,23,24,26,53 e 54) che introduce modifiche in tema di aliquote e basi imponibili IMU;

TENUTO CONTO del Regolamento per la disciplina dell'IMU (Imposta Municipale Propria) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10/04/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014;

TENUTO CONTO del gettito IMU realizzato nell'annualità 2018, delle modifiche applicative disposte dal legislatore dal 1 gennaio 2016, a fronte delle quali sono indicati trasferimenti di gettiti compensativi, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019 e rilevato altresì che dall'applicazione delle aliquote (le stesse già applicate nell'esercizio 2018 in osservanza all'art.1 comma 37 della Legge stabilità 2018 n. 205 del 27/12/2017 che estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti locali, già istituito dal 2016) riportate nel seguente prospetto, può essere conseguito un gettito stimabile in Euro 6.285.000,00:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE IMU 2019
<p>Abitazione principale e pertinenze</p> <p><i>(unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2 C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali).</i></p>	<p>Esenti</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);</p>
<p>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze</p> <p><i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i></p>	<p>0,35 %</p>

Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) (sono escluse eventuali pertinenze)	0,30 %
Immobili categoria D1, D5, D7, D8 (di cui la quota relativa al 0.76% da versare allo Stato e la quota relativa allo 0.1% da versare al Comune)	0,86%
Immobili di categoria D2, D3, D4, D6, D9 (da versare integralmente allo Stato)	0,76%
Aree fabbricabili, AD ESCLUSIONE DELL' AREA A DESTINAZIONE "PIP-piano insediamento produttivo" di Rivotorto	0,86 %
"PIP - piano insediamento produttivo" di Rivotorto	0,76 %
Immobili locati con contratto a "canone concordato" di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. A condizione che: Il soggetto passivo presenti apposita comunicazione all'Ufficio tributi con allegato copia del contratto di cui all'accordo territoriale per il Comune di Assisi del 29/03/2018 (D.G.C.n.75 del 12/04/2018) e smi.	0,50 %
Tutti gli altri immobili	0,86%

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, il gettito riveniente dall'IMU deve essere iscritto nel Bilancio di Previsione 2019 al netto dell'importo che per l'anno 2019 il Comune di Assisi dovrà versare al Bilancio dello Stato quale contributo al Fondo di Solidarietà Comunale, contributo che - non essendo oggi stato comunicato alcun dato al riguardo - si stima pari a quello del precedente esercizio, per cui l'importo del gettito Imu iscritto nel Bilancio 2019 del Comune è pari ad € 6.285.000,00;

RILEVATO CHE, tramite il suddetto regolamento della componente tributaria IMU (Imposta municipale propria), vengono assimilate all'abitazione principale, con conseguente applicazione del regime previsto per tale tipologia:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e le eventuali relative pertinenze (come definite nell'art. 13 comma 2 del decreto legge 6/12/11 n. 201) ;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

RILEVATO CHE, l'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica."

RITENUTO DI confermare per l'annualità 2019, l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze qualora tassabili perché appartenenti alle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art.1 comma 37 della Legge stabilità 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017 che ha esteso anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti locali, già istituito dal 2016 (art.1, co 26 della Legge di stabilità 2016) e rilevato che la Legge di Stabilità per l'anno 2019 non è ancora stata approvata , essendo il relativo disegno di legge ancora all'esame del Parlamento, per cui si delibera a legislazione vigente (con tale atto viene, quindi, rispettata la citata previsione normativa, posto che si confermano integralmente le aliquote già applicate negli esercizi finanziari 2016, 2017 e confermate nel 2018);

Visto che l'art. 151 del d.lgs. 267/2000, comma 1, stabilisce, tra l'altro, che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre e che i termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno , d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", il Comune, ai sensi del comma 380, art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, percepirà il solo gettito derivante dallo 0,1 % incrementativo dell'aliquota standard dello 0,76 % spettante allo Stato.

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ;

ACQUISITO il seguente parere della II Commissione Consiliare : "Favorevole";

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti **Aliquote** per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019** :

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE IMU 2019
Abitazione principale e pertinenze <i>(unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2 C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali).</i>	Esenti Ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura</i>	0,35 %

<i>massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) (sono escluse eventuali pertinenze)	0,30 %
Immobili categoria D1, D5, D7, D8 (di cui la quota relativa al 0.76% da versare allo Stato e la quota relativa allo 0.1% da versare al Comune)	0,86%
Immobili di categoria D2, D3, D4, D6, D9 (da versare integralmente allo Stato)	0,76%
Aree fabbricabili, AD ESCLUSIONE DELL' AREA A DESTINAZIONE "PIP-piano insediamento produttivo" di Rivotorto	0,86 %
"PIP - piano insediamento produttivo" di Rivotorto	0,76 %
Immobili locati con contratto a "canone concordato" di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. A condizione che: Il soggetto passivo presenti apposita comunicazione all'Ufficio tributi con allegato copia del contratto di cui all'accordo territoriale per il Comune di Assisi del	0,50 %

<u>29/03/2018 (D.G.C.n.75 del 12/04/2018) e smi.</u>	
Tutti gli altri immobili	0,86%

3) Di dare atto che, tramite il regolamento IMU , quale componente tributaria della IUC, sono assimilate all'abitazione principale, con conseguente applicazione del regime previsto per tale tipologia:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e le eventuali relative pertinenze (come definite nell'art. 13 comma 2 del decreto legge 6/12/11 n. 201) ;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

4) Di dare atto che, a termini dell'art. 1 comma 10 della Legge 28.12.2015 n.208, che ha modificato l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011, la base imponibile IMU dell'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado è ridotta del 50 per cento se ricorrono le seguenti condizioni

- a) Le unità immobiliari ad uso abitativo non devono essere classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- b) Gli alloggi devono essere dati in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale ;*
- c) Il contratto di comodato deve essere registrato ;*
- d) Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato;*
- e) Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia;*

- f) *Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- g) *Ai fini dell'applicazione della presente riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'**articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;***
- 5) Di dare atto che - ai sensi dell'art. 1 comma 53 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n.431 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento;
- 6) Di stabilire che, al fine di poter beneficiare dell'aliquota ridotta dello 0,50 % , i proprietari di immobili locati a canone concordato dovranno presentare all'Ufficio Tributi apposita comunicazione in ordine alla locazione ai sensi dell'accordo territoriale per il Comune di Assisi del 27/02/2015 e allegare copia del contratto;
- 7) Di dare atto che l'imposta municipale propria non si applica, altresì:
- “a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'**articolo 28, comma 1, del***

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”

- 8) di confermare, per l'annualità 2019, l'importo della **detrazione** prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, qualora tassabili perché appartenenti alle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**;
- 9) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;
- 10) di dare atto che tali aliquote e detrazioni IMU **decorrono dal 1 gennaio 2019**;
- 11) di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del relativo testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente con votazione separata, essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati il seguente esito della votazione: Presenti n.13 – Astenuti n.1 (Leggio) – Votanti n.12 – Voti favorevoli n.10 – Contrari n.2 (Lunghi A. – Bartolini), dichiara il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art.134 – 4° comma del D.Lg.vo n.267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 04.02.2019

L'incaricato del Servizio di pubblicazione

al 19.02.2019

L'incaricato del Servizio di pubblicazione

IL DIRIGENTE

.....
..
La presente deliberazione:

- ◆ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito